



COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Provincia di Catanzaro

Nota importante:

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

Determinazione del Responsabile Area Tecnica

N. 33 del 12/04/2017

Progressivo Generale Area Tecnica

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

Revoca della determina n. 15 del 29/02/2016

- VISTO l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili delle Aree nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

Richiamati:

- la deliberazione di G.C. n. 13 del 12 febbraio 2016, ad oggetto: “Gestione e manutenzione dell’Officina della Cultura e della Creatività e Digital Library del Reventino - Approvazione atto di indirizzo”, mediante la quale si è incaricato il responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale dell’attivazione della procedura per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dei progetti realizzati dell’Officina della Cultura e Creatività e della Digital Library del Reventino nell’ambito del POR Calabria – Fondo FESR 2007-2013 – linee d’intervento 8.2.6.1 e 5.3.2.1 e si è approvato il capitolato speciale d’appalto predisposto dall’U.T.C.;
- la determinazione del responsabile dell’Area Tecnica n. 15 del 29 febbraio 2016, con la quale è stata indetta la gara per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione dell’Officina della Cultura e Creatività e Digital Library del Reventino ed approvato il relativo bando di gara;
- la deliberazione di G.C. n. 67 del 25 luglio 2016, ad oggetto: “Appalto servizio Officina della Creatività e Digital Library del Reventino. Richiesta parere legale”, con la quale il Comune di Soveria Mannelli dava incarico all’Avv. Alfredo Gualtieri di formulare parere scritto circa la possibilità di procedere ad una revoca in autotutela della procedura di gara sulla scorta delle criticità rilevate dall’Amministrazione e riassunte nei seguenti punti:
 - 1) una concessione per 9 anni + eventuali 9 anni e non per 5 anni come l’idea di gestione iniziale prevedeva;
 - 2) le spese di riscaldamento dei locali, nonché le spese di allaccio e consumo di energia elettrica, stimate in 8.000/9.000 euro annue a totale carico del Comune;
 - 3) una base di prezzo per l’offerta economica di soli 2.400 €;
 - 4) nessuna riserva d’uso dei locali per il Comune;
- la deliberazione di G.C. n. 86 del 16 settembre 2016, con la quale l’Amministrazione Comunale recepisce il parere dell’Avv. Gualtieri, dal quale emergeva, nel merito, l’idoneità delle motivazioni nel giustificare un eventuale provvedimento in autotutela, e con la quale la medesima Giunta addiveniva alla determinazione di procedere alla revoca del bando di gara sulla scorta delle seguenti motivazioni di seguito pedissequamente riportate:
 - A) la gara d’appalto non garantisce una sicura economicità di gestione per il Comune di Soveria Mannelli, dal momento che, a fronte delle spese per riscaldamento ed energia elettrica a carico dell’Ente (come da bando), non corrisponde un’entrata equivalente; per cui il Comune, oltre ad affidare in comodato i locali ristrutturati, gli arredi e le attrezzature hardware e software necessari al funzionamento della struttura (senza neanche mantenere la possibilità di un utilizzo residuo), corre anche il rischio di sostenere ulteriori costi che non trovino copertura nell’offerta economica dell’affidatario del servizio;
 - B) dal piano di gestione proposto dall’Ente, peraltro, nell’analisi dei flussi finanziari c’è una previsione di utili tali da non giustificare un canone così limitato o tali da giustificare le spese di gestione a carico dell’Ente (per lo meno a partire dal terzo anno);
 - C) non trova giustificazione la durata novennale dell’appalto (con possibilità di proroga di eguale durata) anche con riguardo ai contenuti della Direttiva CE 2104/23 (art. 18, comma 2), non ricorrendo, nel caso in questione, neppure la necessità di allungare i tempi oltre i canonici cinque anni, “atteso che l’analisi dei flussi finanziari prevede un pareggio già al secondo anno e un buon ricavo negli anni successivi al quinto”;
 - D) la lunga previsione di durata, nel favorire l’affidatario, limita la concorrenza e si pone in contrasto con l’interesse pubblico;
- la propria determina n. 78 del 30 novembre 2016, ad oggetto: “Esecuzione della delibera di G.C. n. 86 del 16 settembre 2016”, con la quale si approvava proposta di disciplinare d’oneri per la concessione del servizio di gestione e manutenzione dell’Officina della Cultura e della Creatività e Digital Library del Reventino, rimodulata per ovviare alle criticità evidenziate nella delibera di G.C. n. 86/2016, da sottoporre all’approvazione definitiva da parte della Giunta Comunale;

- la deliberazione n. 13 del 12 febbraio 2017, con la quale l'Amministrazione Comunale di Soveria Mannelli procedeva in autotutela alla revoca della delibera di G.C. n. 13 del 8 febbraio 2016 ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990 e s.m.i., per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, sulla base di nuovi presupposti di fatto o di una nuova valutazione delle originarie circostanze di fatto, esplicitate e motivate nella precedente deliberazione n. 86/2016;
- la deliberazione n. 14 del 12 febbraio 2017, con la quale l'Amministrazione Comunale di Soveria Mannelli ha approvato il capitolato d'oneri per la concessione del servizio di gestione e manutenzione dell'Officina della Cultura e della Creatività e Digital Library del Reventino, rimodulato per ovviare alle criticità evidenziate nella delibera di G.C. n. 86/2016;

Dato atto:

- che la decisione dell'Amministrazione di procedere alla revoca del bando di gara si sostanzia nella volontà dell'organo di governo a riconsiderare l'assetto degli interessi disciplinato dal provvedimento di primo grado ed a decretarne l'antigiuridicità, nascente da un'inopportunità insorta in tempi successivi alla sua perfezione;
- che l'Amministrazione è notoriamente titolare del generale potere, riconosciuto dall'art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990, di revocare un proprio precedente provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, oppure nel caso di un mutamento della situazione di fatto, o infine di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario e che pertanto, con riguardo alle procedure ad evidenza pubblica, per giurisprudenza ormai consolidata, è legittimo il provvedimento con il quale la Stazione appaltante procede, in autotutela, alla revoca dell'intera procedura di gara dopo averne individuato i presupposti, nonché da una nuova valutazione delle esigenze nell'ambito dei bisogni da soddisfare, a seguito di una ponderata valutazione che evidenzia la non convenienza di procedere all'aggiudicazione sulla base del capitolato predisposto precedentemente, al fine di ottenere un risparmio economico (Consiglio di Stato III, 30 luglio 2013, n. 4026); oppure, sempre esemplificativamente, quando i criteri di selezione risultino suscettibili di produrre effetti indesiderati o comunque illogici (Consiglio di Stato V, 7 giugno 2013, n. 3125);
- che preliminarmente all'adozione delle determinazioni conseguenti alla volontà politica espressa dall'Amministrazione con propria deliberazione, il sottoscritto responsabile del procedimento, all'atto della sua presa in servizio, avvenuta in epoca successiva all'emissione della delibera di G.C. n. 86/2016, ha effettuato una verifica dei presupposti che hanno indotto la Giunta Comunale ad azionare, in autotutela, l'istituto della retrocessione parziale dalle decisioni assunte in precedenza, sulla scorta di un intervenuto giudizio di inopportunità, di antieconomicità e di lesione dell'interesse pubblico;
- che dalla suddetta verifica, riportata nel dettaglio nella propria determina n. 78/2016, sono risultati verosimili i motivi che avevano fin da subito indotto l'Amministrazione Comunale ad invocare l'istituto della revoca, mentre non si sono ravvisati motivi per l'applicazione dell'art. 21 octies L. 241/1990;
- che occorre dare seguito alla volontà politica espressa dall'Amministrazione Comunale con propria deliberazione di G.C. n. 13 del 12 febbraio 2017 di revoca in autotutela attraverso la predisposizione degli atti di gestione conseguenti;
- che la revoca in autotutela decisa dall'Amministrazione interviene in una fase antecedente all'aggiudicazione provvisoria, ossia in una fase in cui non si sono consolidate le posizioni dei concorrenti stessi e non è maturato alcun vincolo giuridicamente perfezionato;

Preso atto che con la delibera di G.C. n. 13/2017 si è proceduto alla revoca della precedente delibera di G.C. n. 13/2016, ossia del provvedimento, quest'ultimo, mediante il quale è stato approvato il capitolato d'oneri e in

ordine al quale sono stati predisposti gli atti di gara per la concessione del servizio di gestione e manutenzione dell'Officina della Cultura e della Creatività e Digital Library del Reventino;

Dato atto altresì che con l'esecutività della delibera di G.C. n. 13/2017, decade l'efficacia del capitolato speciale d'appalto e, pertanto, decadono gli effetti degli atti conseguenti, ossia il bando di gara ed i provvedimenti di conseguenza adottati e/o perfezionati;

Rilevato:

- che in attuazione della Delibera di G.C. n. 13/2017, con email pec del 24 febbraio 2017 è stata trasmessa alla Centrale Unica di Committenza di Lamezia Terme – Soveria Mannelli copia della medesima deliberazione di G.C. n. 13/2017 per gli adempimenti successivi, tra i quali la comunicazione alle ditte interessate, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. c), del D. Lgs n. 50/2016, dell'interruzione della procedura di gara;
- che la revoca intervenuta prima dell'aggiudicazione provvisoria non comporta alcun indennizzo rientrando nella potestà discrezionale dell'ente pubblico il disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi in presenza di concreti motivi di interesse pubblico tali da ritenere inopportuna o anche solo da sconsigliare la prosecuzione della gara (Consiglio di Stato VI, 6 maggio 2013, n. 2418 TAR Lazio n. 2432/2013)

Atteso che:

- con determina n. 9 del 27/02/2017 veniva preso atto della decadenza dagli effetti di cui alla determinazione n. 15 del 29/02/2016, con la quale è stata indetta la gara per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione dell'Officina della Cultura e Creatività e Digital Library del Reventino ed approvato il relativo bando di gara;
- con nota prot. n. 1465 del 1/03/2017, detta determina veniva trasmessa alla Centrale Unica di Committenza di Lamezia Terme – Soveria Mannelli;

Vista la nota datata 13/03/2017, inviata a mezzo pec, con la quale la Responsabile della Centrale Unica di Committenza di Lamezia Terme – Soveria Mannelli riteneva che la revoca della procedura di affidamento deve avvenire con atto di pari natura e grado;

Ritenuto pertanto di dover conformarsi alla richiesta avanzata dalla Centrale Unica di Committenza di Lamezia Terme – Soveria Mannelli con la nota sopra richiamata al fine di poter dare sollecitamente corso a nuova indizione di gara;

Tutto ciò premesso e considerato, ritenuta la propria competenza,

Visti:

- la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.
- il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
- il D. Lgs 50/2016

DETERMINA

per le motivazioni esplicitate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di prendere atto della deliberazione di G.C. n. 13 del 12 febbraio 2017 con la quale il Comune di Soveria Mannelli ha revocato in autotutela la delibera di G.C. n. 13 dell'8 febbraio 2016 ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990 e s.m.i., per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, formati sulla base di nuovi presupposti di fatto o di una nuova valutazione delle originarie circostanze di fatto, esplicitati e motivate nella precedente deliberazione di giunta n. 86/2016;
- 2) di dare atto, a seguito dell'esecutività della deliberazione di G.C. n. 13 del 12 febbraio 2017, della decadenza degli atti posti a base della gara per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione dell'Officina della Cultura e Creatività e Digital Library del Reventino, tra i quali la determina dirigenziale n. 15 del 29 febbraio 2016, con la quale è stata indetta la gara per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione, gestita dalla C.U.C.- Centrale Unica di

Committenza di Lamezia Terme – Soveria Mannelli ed approvato il bando di gara;

- 3) di revocare, conseguentemente, e per i motivi di cui sopra, la determina n. 15 del 29/02/2016 ad oggetto: “Gestione e Manutenzione dell’Officina della Cultura e Creatività e Digital Library del Reventino. Indizione Gara. CIG 6609525094”;
- 4) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Centrale Unica di Committenza di Lamezia Terme – Soveria Mannelli per gli adempimenti successivi.

Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Art. 151 comma 4
D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile di Ragioneria

Mandato di pagamento N. _____ del ____/____/____

Il Responsabile di Ragioneria

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata per soli fini di trasparenza amministrativa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.